

## **Allegato A) – Nuovo Statuto di Fondazione Sistema Toscana**

### **STATUTO DELLA FONDAZIONE "SISTEMA TOSCANA"**

#### **Parte I COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE**

##### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori la Fondazione "SISTEMA TOSCANA", ente senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
2. La Fondazione ha sede legale in Firenze.

##### **Art. 2 - Finalità**

1. Per effetto di quanto previsto dal presente Statuto nonché dalla L.R. 61/2018 e nei termini ivi contemplati, la Fondazione "Sistema Toscana" opera, nel quadro dell'ordinamento regionale, secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali del socio fondatore promotore Regione Toscana:
  - a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca e dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza;
  - b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
  - c) promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative correlate;
  - d) attività di film commission;
  - e) promozione e valorizzazione dell'identità toscana, delle politiche giovanili e dei diritti.

##### **Art. 3 - Attività**

1. Le attività della Fondazione per la Regione Toscana si articolano in:
  - a) attività istituzionali a carattere continuativo svolte in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;
  - b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le attività svolte d'intesa con le pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;
  - c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.
2. Sono attività istituzionali a carattere continuativo:
  - a) per lo sviluppo della comunicazione digitale:
    - il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attività del portale web "intoscana.it" con quelle del sito istituzionale della Regione e alla comunicazione on-line di azioni e

progetti di interesse regionale;

b) per la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica:

- la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana Promozione Turistica;

c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative correlate:

- le attività della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema "La Compagnia";

d) per le attività di film commission:

- il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;

e) per la promozione e valorizzazione dell'identità toscana, delle politiche giovanili e dei diritti:

- il supporto alle attività di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico;

- il supporto allo sviluppo integrato delle opportunità e dei servizi a favore dei giovani;

- il supporto allo sviluppo di attività che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti.

3. L'articolazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), è definita nel programma di attività di cui al successivo articolo 4.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del controllo analogo di cui all'art. 9, comma 3 della l.r. 61/2018:

a) compiere tutti gli atti e negozi, anche immobiliari o finanziari, utili al raggiungimento dei fini statutari;

b) amministrare e gestire i beni mobili, immobili e finanziari di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) concludere accordi di partenariato e stipulare convenzioni con soggetti giuridici pubblici e privati;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ovvero concorrere alla loro costituzione;

e) promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni e tutte le iniziative idonee a favorire il perseguimento delle proprie finalità;

f) svolgere attività commerciali, per soggetti diversi dalla Regione Toscana, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, purché oltre l'80% del valore della produzione sia dedicato alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 e la restante percentuale sia dedicata alla realizzazione di servizi alle condizioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 4 - Programma di attività, piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione**

1. La Fondazione svolge la propria attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.

2. La Giunta Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione e impartisce altresì gli

indirizzi per la definizione degli obiettivi del Direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.

3. A norma dell'articolo 6 della L.R. 61/2018 il piano della qualità della prestazione organizzativa della Fondazione, predisposto dal Direttore, definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore della Fondazione.

4. La Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento trasmette alla Giunta Regionale il programma di attività elaborato nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 2 ed articolato secondo quanto previsto al precedente articolo 3, comma 1, unitamente al bilancio di previsione ed al piano della qualità della prestazione organizzativa.

5. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il piano della qualità della prestazione organizzativa è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso della Giunta Regionale che ne relaziona al Consiglio Regionale. Entro il successivo 30 aprile il Direttore della Fondazione predisponde una relazione sulla qualità della prestazione relativa all'anno precedente che, unitamente ad una valutazione sugli obiettivi individuali del Direttore e previo assenso della Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio di Amministrazione e trasmessa alla Giunta Regionale, che ne relazionerà al Consiglio Regionale, entro il medesimo termine.

6. Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta Regionale, che ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare, per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate.

7. La Fondazione definisce il programma di attività secondo criteri di economicità ed attua, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali e gli atti di indirizzo della Regione Toscana, una politica di pianificazione integrata con le attività della Fondazione "Orchestra Regionale Toscana" e della Fondazione "Toscana Spettacolo".

## **Parte II FINANZE E PATRIMONIO**

### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, effettuati dai fondatori;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili, acquistati dalla Fondazione con la propria disponibilità;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità da quant'altro pervenga alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 6 - Fondo di gestione**

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie la Fondazione si avvale del fondo di gestione, costituito da:

- a) rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi del fondatore Regione Toscana a norma dell'articolo 4 della L.R. 61/2018;
- c) contributi ed erogazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
- d) somme derivanti da eventuali donazioni o eredità non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) proventi delle attività istituzionali, comprese quelle a carattere non continuativo, accessorie, strumentali e connesse.

2. Gli avanzi di gestione sono utilizzati secondo le indicazioni impartite dalla Regione Toscana in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

#### **Art. 7 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La Fondazione trasmette alla Giunta Regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del Revisore Unico, dalla relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è quindi trasmesso dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

4. Il bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, deve essere approvato dalla Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento e trasmesso in pari termine alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione del Revisore Unico, dal programma di attività per l'anno successivo e dal piano della qualità della prestazione organizzativa nel rispetto degli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo ricevuti dalla Giunta Regionale stessa.

5. La Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio di previsione ed il programma di attività, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta Regionale può prescindere dal parere.

### **Parte III ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 8 - Soci fondatori**

1. Sono soci fondatori e promotori la Regione Toscana e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

2. A partire dall'anno 2013 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha rinunciato alle prerogative alla stessa riconosciute in qualità di socio fondatore e promotore.

#### **Art. 9 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore Unico.

#### **Art. 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque consiglieri nominati dal Consiglio Regionale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa di riferimento.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

#### **Art. 11 - Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre componenti o il Revisore Unico.

2. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta il Consiglio viene convocato dal Revisore Unico.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate anche con lettera consegnata a mano o tramite messaggio di posta elettronica e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora o il luogo della riunione. In caso di urgenza, può essere convocato tramite telegramma o messaggio di posta elettronica inviato con due giorni di preavviso.

4. Le adunanze possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato con la presenza di almeno tre componenti.

6. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti presenti, anche quando alcuni fra questi si astengano o si allontanino dall'adunanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle adunanze del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore Unico.

8. I verbali delle sedute sono redatti a cura del Direttore, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto e di norma con funzioni di Segretario.

9. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare nel verbale che, trascritto nell'apposito libro, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- a) definire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, su proposta del Direttore, nel rispetto delle finalità istituzionali e tenuto conto delle linee di indirizzo della Regione Toscana e delle convenzioni quadro stipulate con quest'ultima;
- b) nominare il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- c) approvare i regolamenti interni di cui al successivo articolo 17;
- d) approvare, nei termini di cui ai precedenti articoli 4 e 6, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione, il piano della qualità della prestazione organizzativa, la relazione sulla qualità della prestazione predisposti dal Direttore nonché la valutazione sugli obiettivi individuali del Direttore stesso;
- e) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- g) nominare e revocare il Direttore della Fondazione;
- h) attribuire eventuali deleghe specifiche ai suoi componenti.

### **Art. 13 – Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio.

2. A tale riguardo, il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giurisdizionali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e contratti e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

4. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, cui tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.

5. In caso di dimissioni, assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

## **Art. 14 - Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla nomina del Consiglio stesso. Fino alla nomina del nuovo Direttore rimane in carica il precedente.

2. L'incarico di Direttore, avente durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione, è attribuito con contratto di diritto privato in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione tra coloro che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati.

3. Al Direttore compete un trattamento economico, determinato dal Consiglio di Amministrazione, in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della L.R. 1/2009, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima L.R. 1/2009.

4. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni e fuori ruolo. Il contratto può essere risolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione, che dispone la revoca dell'incarico, anche a seguito di specifico rilievo della Giunta Regionale, per i motivi richiamati dall'articolo 8, comma 6, della L.R. 61/2018.

5. Il Direttore:

a) dirige le attività e l'organizzazione della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da questo adottate;

b) tiene conto ai fini dell'impostazione generale delle funzioni dell'ente delle direttive per le attività, la gestione ed il controllo ricevuti dalla Fondazione ad opera della Giunta Regionale;

c) predispose i programmi di attività e i bilanci della Fondazione nonché tutti gli ulteriori atti soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) è responsabile dell'instaurazione dei rapporti di lavoro e di consulenza o collaborazione e della relativa gestione nonché, previo parere del Consiglio di Amministrazione, della nomina dei dirigenti;

e) definisce e cura le procedure da adottare per l'espletamento dell'attività contrattuale, stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, compie atti e operazioni finanziarie che si rendono necessarie per l'esecuzione dell'attività;

f) può assumere obbligazioni nei limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;

g) presenta altresì periodico rendiconto dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della valutazione sugli obiettivi individuali richiamata all'articolo 6, comma 6, della L.R. 61/2018;

h) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;

i) esercita ogni altra funzione gli sia attribuita o delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, ivi compresa la cura di ogni rapporto e comunicazione inerenti il controllo analogo della Regione Toscana.

## **Art. 15 - Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio Regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e resta in carica cinque anni.

2. Al Revisore Unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione

svolta con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come disposto dalla L.R. 39/2012.

3. Il Revisore Unico vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 123/2011, in conformità con le disposizioni della L.R. 39/2012, delle direttive del Consiglio Regionale e degli indirizzi della Giunta Regionale.

4. La relazione con la quale il Revisore Unico esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

5. Il Revisore Unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

6. Il Revisore Unico esprime inoltre in via preventiva un parere obbligatorio sulle eventuali operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'articolo 8 della L.R. 65/2010.

7. Il Revisore Unico partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

8. I verbali delle attività del Revisore Unico sono riportati su apposito libro.

## **Parte IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 - Controllo analogo della Regione Toscana**

1. La Regione Toscana esercita il controllo analogo sulla Fondazione "Sistema Toscana", nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing, attraverso la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico da parte del Consiglio Regionale e il controllo dei seguenti atti:

- a) bilancio di previsione;
- b) bilancio di esercizio;
- c) programma di attività;
- d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
- e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- f) atti relativi alla dotazione organica;
- g) contratti di consulenza.

2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi specificamente impartiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.R. 61/2018, pena, in caso di inosservanza, comunicazione al Consiglio Regionale da parte della Giunta Regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della L.R. 5/2008. La Giunta Regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione ulteriore rispetto

agli atti di cui al comma 1 e disporre ispezioni e controlli in qualsiasi momento.

3. La Giunta Regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere d) e), f) e g), entro trenta giorni dalla ricezione, termine decorso il quale si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta Regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di Amministrazione per il relativo adeguamento alle prescrizioni impartite.

#### **Art. 17 - Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto nonché sull'assetto organizzativo della Fondazione possono essere disposte con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di legge vigenti e le previsioni di cui alla L.R. 61/2018.

#### **Art. 19 - Norma transitoria**

1. Con l'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Direttore in carica proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della L.R. 61/2018 si applicano con riferimento alle attività della Fondazione a decorrere dall'annualità 2019.